

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 518

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante definizione dei criteri per l'istituzione dei corsi di laurea magistrale in giurisprudenza

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 maggio 2005)

Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto è adottato in attuazione del terzo comma dell'art. 6 del d. m. 22 ottobre 2004, n. 270, ove si prevede che per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali sia possibile una classe di laurea magistrale con percorso unitario successivo al periodo formativo iniziale comune di cui all'art. 11, comma settimo, lettera a), del decreto n. 270 medesimo.

Le ragioni di tale scelta regolamentare, che con il presente decreto si vuole rendere esecutiva, risiedono come noto nella particolare delicatezza delle professioni legali, che direttamente ed immediatamente coinvolgono valori come quelli della giurisdizione ed in termini più ampi l'attuazione dell'ordinamento giuridico. Essi, si è ritenuto, possono adeguatamente realizzarsi ed in tal modo soddisfare i fondamentali bisogni e diritti del cittadino che vi sono connessi, solo se ed in quanto tutti i soggetti che prestano al riguardo la loro attività professionale sono in possesso di un'elevata qualificazione culturale. E si è inoltre ritenuto, sviluppando ed attuando la prospettiva alla base del citato art. 6, terzo comma, che tale qualificazione non sia compatibile con una segmentazione degli studi in due tronconi, ma richieda invece uno svolgimento unitario del periodo formativo universitario, così come unitaria è la dimensione dell'ordinamento giuridico ed unitaria è la posizione in esso del cittadino.

Perciò, al fine della predisposizione del presente decreto, si è assunto a base un testo formato con il contributo diretto di tutte le categorie coinvolte nell'esercizio delle professioni legali, in particolare quindi degli organismi rappresentativi della magistratura, avvocatura e del notariato. E perciò, dovendosi assicurare la qualificazione culturale del giurista dedito alle professioni legali in tutti i principali settori nei quali si articola l'ordinamento giuridico, si è ritenuto di avvalersi del disposto del secondo comma dell'art. 10 del d.m. 270, secondo cui per i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali il numero minimo di crediti determinati tramite decreto ministeriale può superare la soglia del 50 per cento di quelli necessari per la laurea.

È quest'ultima una scelta pienamente coerente con il riconoscimento delle peculiarità delle professioni legali e della formazione universitaria ad esse finalizzata. Essa d'altra parte, portando ad una definizione dei crediti vincolati in misura di poco superiore ai due terzi del totale, lascia ampio spazio all'autonomia delle singole sedi e consente, in particolare, l'elaborazione da parte di esse di specifici curricula corrispondenti alle tradizioni culturali di ciascuna ed alle eventuali esigenze locali. Si è perseguito in tal modo

l'obiettivo di raggiungere un soddisfacente equilibrio tra esigenze di uniformità, imprescindibili in un settore delicato come quello dell'ordinamento giuridico e della giustizia, ed opportunità di un pluralismo formativo, che consenta di tener conto di differenze sincroniche e diacroniche.

Per quanto concerne gli specifici contenuti del presente decreto, si deve soprattutto segnalare la costante attenzione ad un equilibrio tra l'esigenze di formazione culturale in grado di consentire al giurista di comprendere il contesto storico, economico e sociale in cui deve operare e l'esigenze, ugualmente imprescindibili, di fornirgli lo strumentario tecnico necessario per la sua attività.

Si spiegano così, per il primo aspetto, la specifica valorizzazione dei crediti necessari con riferimento all'ambito storico-giuridico ed a quello economico. Si spiega pure, per il secondo aspetto, l'esigenza, evidenziata nella descrizione degli obiettivi formativi qualificanti e poi sviluppata nella destinazione attribuita a parte dei crediti indispensabili, che la formazione del giurista gli consenta anche la comprensione non solo degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari e dei temi della deontologia professionale, ma anche degli strumenti concettuali necessari per l'argomentazione giuridica: il che, inoltre, deve servire anche a risolvere il problema, tipico nel contesto considerato, derivante dai mutamenti dell'ordinamento e quindi dal pericolo di una rapida obsolescenza di una formazione che fosse soltanto tecnica.

D'altra parte, al fine di consentire una preparazione che consenta di comprendere le generali prospettive dell'ordinamento, appare indispensabile che nel corso della formazione universitaria sia fornita un'adeguata preparazione riguardo a tutti i settori disciplinari in cui tradizionalmente si articola. Perciò il presente decreto non si limita, come prima avveniva, a prevedere attività formative indispensabili con riferimento ad ambiti formativi comprensivi di una molteplicità di settori scientifico-disciplinari, ma fa coincidere, con riferimento a quelli di maggior rilevanza culturale e professionale, ambito e settore; e si evita così il pericolo, immanente al regime previgente, che alcuni settori, pur di fondamentale importanza, neppure fossero obbligatoriamente insegnati. Con il presente decreto è definitivamente esclusa l'eventualità, che in astratto si sarebbe potuto realizzare con il sistema precedente, di una laurea in grado di consentire l'accesso alle professioni legali senza lo studio neppure sommario della procedura civile o di quella penale ovvero del diritto costituzionale.

Significativo è del resto che i vincoli ora imposti in tal senso si limitano in realtà a riprendere soluzioni autonomamente già adottate dalle Facoltà di Giurisprudenza e che

quindi, di fatto, si limitano a porre adeguate garanzie per il futuro, senza concretamente alterare i reali equilibri determinatisi nelle varie sedi.

Ancora è da notare, infine, che con il presente decreto si è assegnato uno specifico rilievo a settori disciplinari ormai di indiscutibile importanza culturale e professionale, come quello del diritto dell'Unione europea, e si sono adeguatamente accresciuti, coerentemente con la loro rilevanza quantitativa e qualitativa per l'attività professionale del giurista, i crediti necessari per settori come quelli del diritto amministrativo, del diritto commerciale, del diritto penale e del diritto del lavoro, i settori appunto che per la parte più grande assorbono l'opera del giurista.

Si è voluto così, definendo un armonico equilibrio tra aspetti culturali e di tecnica professionale e tra esigenze generali ed unitarie dell'ordinamento ed opportunità di riservare adeguati spazi al pluralismo formativo, realizzare un percorso di studi in grado di soddisfare le moderne necessità delle professioni legali e la domanda che ad esse rivolge la società nel suo complesso.

Per le specifiche considerazioni suesposte il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza potrà essere attivato solo dalle omologhe Facoltà di Giurisprudenza (art.2).

Il provvedimento dà, altresì, ragione delle esperienze già maturate nella fase di avvio della riforma con il DM 509/99, facendo salva l'iniziativa avviata dalla Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano con la Facoltà di Economia, la quale potrà continuare a contemplare nella propria offerta formativa il corso di laurea magistrale in disamina (art.9).



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL MINISTRO

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6 comma 3, 7 e 10 comma 4;

Visti il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000) ed il D.M. 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 2005);

Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 24 febbraio 2005;

Sentita la CRUI, relativamente al termine di cui all'art. 13, comma 2, del predetto D.M. 270/2004;

Visti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il _____;

Considerata la necessità di dare piena ed integrale attuazione all'articolo 33 della Costituzione, riconoscendo a ciascun ateneo la libertà di definire flessibilmente gli ordinamenti didattici anche per assicurare un più proficuo rapporto con la società ed il sistema produttivo;

Ritenuto di accogliere le sole condizioni concordemente poste dalle competenti commissioni parlamentari per il parere favorevole;

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza di cui all'allegato.

2. Le università procedono all'istituzione del corso di laurea magistrale del predetto D.M. ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale di cui al comma 1..

3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni e del presente decreto entro il termine di mesi _____, in conformità all'art. 13, comma 2, del D.M. n.270/2004.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 2

1. Il corso di laurea magistrale si svolge nelle facoltà di Giurisprudenza.
2. Il corso di laurea magistrale in giurisprudenza può essere istituito anche con il concorso di più facoltà della stessa università, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento, nonché con il concorso di più atenei, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270.

Art. 3

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

Art. 4

1. Per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza i regolamenti didattici di ciascun ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, indicando, il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare, in conformità all'allegato al presente decreto e secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 1, del D.M. 270.

Art. 5

1. I regolamenti didattici del corso di laurea magistrale in giurisprudenza determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione al corso di laurea magistrale stesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270/2004.

Art. 6

1. I crediti formativi universitari del corso di laurea magistrale in giurisprudenza corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.

Art. 7

1. Le università rilasciano il titolo di laurea magistrale in giurisprudenza con la denominazione della classe di appartenenza.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni del corso di studio stesso e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

Art. 8

1. Dalla data del presente decreto è soppressa la classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza – 22/S, allegata al D.M. 28 novembre 2000 pubblicato sulla G.U. n. 17 del 23.1.2001.
2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 9

1. In deroga alla disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, può procedere alla revisione dell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, previa delibera della competente Facoltà di economia.

Roma,

IL Ministro



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Numerazione e denominazione delle classi delle lauree magistrali

N° classe	Denominazione	Allegato
LMG/01	<i>Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza</i>	1



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN
GIURISPRUDENZA
CON PERCORSO UNITARIO QUADRIENNALE, SUCCESSIVO ALL'ANNO DI BASE,
indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

I laureati dei corsi della classe di laurea devono:

- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi
- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici
- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto
- possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea:

- attuano la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante assumendo discipline da ciascuno dei settori scientifico-disciplinari di cui in tabella, ed attuano la coerenza complessiva della formazione orientando i contenuti in rapporto agli obiettivi formativi della classe; al tal fine, in particolare, utilizzeranno le discipline previste negli ambiti di materie affini e integrative per la predisposizione di indirizzi e/o piani di studio coerenti per la formazione dei diversi settori professionali cui la laurea dà accesso;
- assicurano la coerenza ad un progetto formativo che sviluppi i profili tecnici e metodologici idonei a contrastare la rapida obsolescenza, nonché a garantire una consistente fecondità, delle conoscenze e competenze acquisite
- assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione post-laurea per le professioni legali, mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza:
 - a. degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari
 - b. della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell'informatica giuridica
 - c. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ATTIVITA' FORMATIVE INDISPENSABILI				
Attività formative	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari		
A) di base	Storico-giuridico	IUS/18 Diritto romano e delle antichità	28 *	86
		IUS/19 Storia del diritto medioevale e moderno		
	Filosofico-giuridico	IUS/20 Filosofia del diritto	15 **	
	Privatistico	IUS/01 Diritto privato	25 ***	
	Costituzionalistico	IUS/08 Diritto costituzionale	18 ****	
		IUS/11 Diritto ecclesiastico e diritto canonico		
B) Caratterizzanti	Penalistico	IUS/17 Diritto penale	15	130
	Commercialistico	IUS/04 Diritto commerciale	15	
	Economico e pubblicistico	SECS/P/03 Scienza delle finanze	15 ***	
		IUS/12 Diritto tributario		
		SECS/P/01 Economia politica		
		SECS/P/02 Politica economica		
		SECS/P/07 Economia aziendale		
	Comparatistico	IUS/02 Diritto privato comparato	9	
		IUS/21 Diritto pubblico comparato		
	Comunitaristico	IUS/14 Diritto dell'Unione europea	9	
	Amministrativistico	IUS/10 Diritto amministrativo	18	
Internazionalistico	IUS/13 Diritto internazionale	9		
Processualciviltistico	IUS/15 Diritto processuale civile	14 *****		
Processualpenalistico	IUS/16 Diritto processuale penale	14 *****		
Làburistico	IUS/07 Diritto del lavoro	12		
CFU minimi vincolati			216	
CFU riservati all'autonomia dell'Università			84	
CFU totali per il conseguimento del titolo			300	

* Di cui almeno 12 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune e da suddividere in parti uguali tra i due settori

** Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune ed almeno 6 da destinare al perseguimento delle finalità di cui al punto b. degli obiettivi formativi qualificanti

*** Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune

**** Di cui almeno 9 da acquisire nel periodo formativo iniziale comune ed almeno 12 da dividere in parti uguali tra i due settori

***** Assicurano anche il perseguimento delle finalità di cui al punto a. degli obiettivi formativi qualificanti